

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;  
Vista la Deliberazione presidenziale n. 36 del 04/03/2016 con la quale è stata attivata la precedente procedura selettiva per la formazione di una graduatoria finalizzata al rilascio di massimo n. 2 (due) distinte concessioni relative alla attribuzione due aree di sosta presso le zone di facility 2A e 2B del porto di Ancona per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche mediante negozio mobile;  
Vista la concessione n. 16/2016 Reg. Rep. n. 979 del 08/07/2016, recante scadenza al 07/07/2022 in virtù della proroga ex lege prevista all'art. 199 comma 3 lett.b) del D.L. 34/2020 come ulteriormente modificato dall'art. 5 comma 3 bis del D.L. 146/2021 assentita alla Ditta individuale Montecchiesi Gianni;  
Visto il parere di cui al prot. PAR 6947 del 29/09/2021 espresso dalla Divisione Security- Safety portuale e Servizi all'Utenza di questa Autorità;  
Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Ancona con nota prot. 1526 del 18/01/2022 assunta al prot. ARR 544 del 19/01/2022;  
Visto il sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto di Ancona effettuato in data 22/02/2022 come da resoconto assunto al prot. ARR2040, relativamente all'individuazione delle aree di sosta da assegnare con la nuova procedura ad evidenza pubblica;  
Vista la Delibera del Comitato di gestione n. 23 del 29/06/2022, con la quale è stato espresso parere favorevole sull'avvio della procedura di avviso pubblico e sullo schema di disciplinare predisposto dagli uffici;  
Visto l'avviso pubblico approvato con decreto presidenziale n. 80/2022 del 30/06/2022, per l'assegnazione in concessione demaniale marittima di n. 2 aree di sosta presso le zone facility 2A e 2B del Porto di Ancona per l'esercizio di attività di vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche mediante negozio mobile, pubblicato in data 30/06/2022;  
Vista l'Ordinanza n. 55/2022 del 22/07/2022 recante autorizzazione, in capo al precedente concessionario, all'occupazione delle due aree di sosta per il periodo dal 22/07/2022 al 30/09/2022, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante negozio mobile in concomitanza degli imbarchi/sbarchi dei passeggeri nell'ambito delle corse dei traghetti Ro-Pax, nelle more del perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui sopra;  
Visto il Decreto presidenziale n. 151/2022 del 12/09/2022 recante nomina della Commissione Giudicatrice;  
Visto il verbale di seduta pubblica e di seduta riservata n. 1, concernente le operazioni valutative compiute in occasione della sessione del 20/09/2022 dal quale risulta la presentazione di un'unica offerta;  
Visto il contratto di avvalimento per scrittura privata del 24/08/2022, presentato in sede di offerta intercorso tra il contraente Montecchiesi Stefano (C.F. MNTSFN73H06E388X) e Montecchiesi Gianni (C.F. MNTGNN47R09C704B) avente ad oggetto la dimostrazione del requisito di capacità tecnica consistente nella disponibilità di un ulteriore negozio mobile per la vendita di prodotti alimentari per la durata della concessione in oggetto, comprese eventuali proroghe;  
Visto, ancora, il verbale sopra richiamato, recante la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta individuale Montecchiesi Stefano (C.F. MNTSFN73H06E388X, P.I. 02505080420), con sede in via Nazario sauro n. 14 Chiaravalle (AN), in avvalimento con la Ditta ausiliaria Montecchiesi Gianni (C.F. MNTGNN47R09C704B, P.I. 00864310420), come da documentazione presentata in sede di offerta, per un importo offerto del canone annuo pari ad euro 5.104,58 (rialzo offerto sul canone base € 3.293,28 pari al 55%);  
Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 59 del 27/10/2022 ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Legge 84/1994;  
Visto il Decreto presidenziale n. 208/2022 del 04/11/2022 recante aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica a favore della Ditta individuale Montecchiesi Stefano - (C.F. MNTSFN73H06E388X, P.I. 02505080420) in avvalimento con la Ditta ausiliaria Montecchiesi Gianni - (C.F. MNTGNN47R09C704B, P.I. 00864310420),  
Visto l'atto di accertamento n. 00-254/2022 del 07/11/2022, di importo pari ad euro 1.286,63 relativo al periodo decorrente dal 01/10/2022 al 31/12/2022;  
Vista la richiesta di adempimenti funzionali al rilascio del titolo concessorio recante prot. PAR 8281\_07\_11\_2022  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone in data 16/12/2022 acquisita al prot. 15668 del 16/12/2022;  
Vista la fidejussione bancaria n. 18226052 del 12/12/2022 emessa dalla BPER per l'importo di euro 12.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi, acquisita al prot. n. 15668 del 16/12/2022;

motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Le attività oggetto della concessione dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di costruzioni, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di polizia marittima, di sicurezza doganale
- 6) Resteranno in capo al titolare della Concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al conseguimento dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali eventualmente ricorrenti.
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 9) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 10) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 14) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

Sig. Stefano Montecchiesi

*Montecchiesi Stefano*

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale all'indirizzo: s.montecchiesi@pec.buffetti.it.  
Ancona, addì 12/01/2022

IL CONCESSIONARIO

Sig. Stefano Montecchiesi

*Montecchiesi Stefano*

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo

*Garofalo Vincenzo*

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Gabriele Lucchini

*Lucchini Gabriele*

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

*Lucchini Gabriele*

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 18/01/2023 al n° 7 serie 1 con l'esenzione di euro 533,81

L'Ufficiale Rogante



Vista la polizza n. 0002801201450 emessa dalla società Cattolica Assicurazioni s.p.a. ni data 14/11/2022 relativa alla copertura assicurativa RCT-RCO con massimale RCT/RCO pari ad euro 1.000.000,00, acquisita al prot. n. 15668 del 16/12/2022;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 87 D.lgs. n.159/2011 in data 12/10/2022 prot. n. B.D.N.A./PR\_ANUTG\_Ingresso 0114639\_20221003 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011 con riferimento alla ditta individuale Montecchiesi Stefano assunta al prot. ARR 13727 del 03/11/2022;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 87 D.lgs. n.159/2011 in data 03/10/2022 prot. n. B.D.N.A./PR\_ANUTG\_Ingresso 0114638\_20221003 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011 con riferimento alla ditta individuale Montecchiesi Gianni, assunta al prot. ARR 12555 del 04/10/2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

### CONCEDE

Alla Ditta individuale **Montecchiesi Stefano** codice fiscale **MNTSFN73H06E388X** di occupare due aree di sosta presso le zone facility 2A e 2B come da planimetria allegata alla presente concessione, situate nel Comune di Ancona, precisamente nel Porto di Ancona, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante negozio mobile, per la durata di anni 4 (quattro) e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2022 pari al canone offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica avviata con decreto n. 80/2022 = € 5.104,58 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT ed alle eterointegranti normative afferenti il canone minimo)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di mesi 48 dal 01/10/2022 al 30/09/2026.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.


Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza demaniale è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario è tenuto a rispettare quanto stabilito nell'avviso pubblico approvato con decreto presidenziale n. 80/2022, nonché quanto presentato e dichiarato in sede di offerta, ed in particolare:
  - Il concessionario provvederà, a proprie spese, a posizionare, presso l'area assegnata in concessione, negozi mobili forniti di strumenti ed utensili necessari per garantire la regolare, completa, decorosa e funzionale gestione del servizio, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie applicabili;
  - il concessionario assume l'impegno di assicurare la continuità dell'attività in oggetto, garantendo l'operatività in ambito portuale ogni giorno e per tutta la durata della concessione, anche negli orari in cui il servizio non è programmato, ovvero nel caso di eventuali situazioni impreviste o di emergenza;
  - Il concessionario dovrà essere sempre in regola con ogni autorizzazione rilasciata da altre Amministrazioni con particolare riferimento a quelle relative agli aspetti igienico- sanitari vigenti;
  - Il Concessionario dovrà rispettare rigorosamente il programma prestabilito e desunto dagli accosti delle navi traghetti nel Porto di Ancona, secondo le specifiche fornite da questa Amministrazione;
  - Il concessionario opererà nella posizione assegnata presso le due facility (2A e 2B), così come sopra indicate, secondo un calendario concordato alla luce degli orari di massimo afflusso delle persone dirette all'imbarco/sbarco che sarà fornito dall'Autorità su base mensile.
  - In ogni caso, in considerazione della variabilità degli accosti dei traghetti, il concessionario è comunque obbligato ad assicurare il presente servizio secondo il seguente orario:
    - Facility 2A: apertura 3 ore antecedenti alla partenza dalla prima nave della facility;
    - Facility 2B: apertura 3 ore antecedenti alla partenza dei traghetti aventi destinazione Croazia e Albania per il periodo di alta stagione che va dal 15/06 al 15/09
  - Fermo restando quanto sopra indicato relativo al periodo di alta stagione, per il periodo di bassa stagione ricompreso tra il 16/09 ed il 14/06 i concessionari dovranno essere presenti nei punti e negli orari concordati con questa Autorità almeno tre ore prima della partenza previsto delle navi nelle banchine interessate della Facility Zona 2A ed almeno un'ora prima della partenza previsto delle navi nelle banchine interessate della Facility Zona 2B
  - La sosta del veicolo adibito alla vendita di alimenti non dovrà in alcun caso ostacolare la viabilità, lo sbarco dei veicoli dai traghetti e l'incolonnamento dei mezzi all'imbarco nei traghetti;
  - Il concessionario non potrà allestire nelle vicinanze del punto di ristoro previsto, punti di aggregazioni per i clienti (tavoli, sedie, panche, ombrelloni ect. ... );
  - Il Concessionario per l'ingresso nelle facility dovrà usare il badge personale rilasciato da questa Autorità;
  - Il badge rilasciato deve essere usato esclusivamente a livello personale e non può essere ceduto, prestato o comunque usato da altri, pena il suo annullamento;
  - Il concessionario ha l'obbligo di comunicare a questa Autorità ogni anomalia e controversia che si venga a creare durante l'espletamento delle attività dedotte col titolo;
  - Il concessionario dovrà garantire il servizio tutti i giorni e negli orari stabiliti e per tutto il periodo di durata della concessione. L'attività di vendita di prodotti alimentari non può essere interrotta, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze che potranno essere comunicate dall'Amministrazione concessionaria. Sarà cura del concessionario adempiere all'impiego delle risorse umane e al fronteggiare con ogni misura opportuna eventuali imprevisti relativi all'efficienza del mezzo. Ogni giorno di interruzione darà luogo all'applicazione di una penale di 50,00 euro da versare alla Autorità;
  - Il concessionario assume l'onere di provvedere a proprie spese agli allacci e alle utenze per la fornitura di energia elettrica: in particolare, dovrà installare a proprie spese un quadro a norma presso il quadro elettrico posizionato alla radice della banchina n. 15 relativamente alla area di cui alla postazione A.
  - Nel caso in cui questa Autorità si trovasse nelle condizioni di dover escutere, in tutto o in parte, la cauzione in questione, il concessionario dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della stessa per l'importo così come sopra determinato.
  - il concessionario dovrà provvedere con massima cura e attenzione alla pulizia dell'area assegnata, curandone in modo scrupoloso l'aspetto igienico sanitario;
  - dovranno essere utilizzati esclusivamente i mezzi indicati in sede di presentazione della offerta e nel contratto di avvalimento o uno dalle analoghe caratteristiche previo consenso dell'Ente concedente;
  - dovranno essere usate attrezzature per la somministrazione (piatti, contenitori, bicchieri posate, etc) fatte esclusivamente di materiale ecosostenibile, biodegradabile e di facile smaltimento;
  - ogni mezzo dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall'attività; a fine giornata ogni contenitore dovrà essere svuotato nel rispetto della normativa applicabile e dovrà essere rispinto all'interno del mezzo;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi





Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AK", "de", and "MS".